

Allianz Global Corporate & Specialty

***RC Professionale: lo stato
dell'arte e l'offerta di Allianz
Global Corporate &
Specialty***

Domenico D'Alfio
PI Practice Leader
Mediterranean Region
Roma, 7 Ottobre 2014



Indice

1. Introduzione – Assicurazione della RC Professionale
2. Assicurazione Professionale obbligatoria: stato dell'arte!
3. Differenza tra RC professionale ed altre “forme” di copertura della responsabilità civile
4. Offerta prodotti RC Professionale AGCS
5. RC Professionale: principali caratteristiche della polizza AGCS
6. RC Professionale: Il Single project
7. Richieste di risarcimento: esempi di sinistri

Introduzione - Assicurazione della RC Professionale – 1/1

La polizza “RC Professionale” è un prodotto assicurativo espressamente pensato e realizzato per proteggere il Professionista o l’Azienda nel caso in cui gli stessi dovessero ricevere una richiesta di risarcimento in conseguenza di una perdita patrimoniale causata a un terzo nell’esecuzione di un servizio professionale (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE).

Perche dotarsi della copertura RC Professionale:

- Obbligatoria ex-lege;
- Protegge contro richieste di risarcimento che spesso possono rivelarsi ingenti ed avere un serio impatto sulla solidità economica dell’azienda
- Spesso soddisfa le condizioni di un contratto di servizio o addirittura viene posta come obbligatoria;
- Rappresenta un valore aggiunto rispetto ai competitors del proprio settore;
- Mantiene indenne la reputazione professionale;

No one is perfect: we know it!



Assicurazione Professionale obbligatoria D.P.R. 137/2012: testo di legge – 2/1

Art. 5

Obbligo di assicurazione

- 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*
- 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.*



Assicurazione Professionale obbligatoria

D.P.R. 137/2012: come adeguarsi – 2/2

I Professionisti dovevano:

- provvedere alla stipula di un'opportuna copertura entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.
- adeguare l'assicurazione, qualora fosse già presente, secondo la nuova normativa, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.
- (in alternativa) stipulare l'assicurazione per il tramite di Convenzioni collettive, negoziate dai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi, Associazioni Professionali, Casse o Enti di previdenza.

Assicurazione Professionale obbligatoria

D.P.R. 137/2012: obblighi e conseguenze per il mancato adeguamento

– 2/3

Il Professionista è tenuto ad informare il Cliente in merito a:

- Gli estremi della polizza professionale della quale dispone;
- Il relativo massimale;
- Ogni variazione successiva al momento dell'assunzione dell'incarico

La violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare.



Assicurazione Professionale obbligatoria

D.P.R. 137/2012: Stato dell'Arte - 2/4

A) Il Decreto è entrato in vigore il 15 Agosto 2012 con effetto a partire dal 15 Agosto 2013 (3° comma, art 5) per:

- Architetti,
- ingegneri,
- commercialisti, consulenti del lavoro,
- periti industriali, i Biologi, etc

B) Per i Medici l'obbligatorietà decorre, invece, dal 15/08/2014;

C) Per gli Avvocati la Legge 247/2012 ha previsto l'obbligo alla stipula solo quando il Ministro della Giustizia avrà emanato un decreto che determinerà le caratteristiche essenziali che dovrà avere la polizza come massimali minimi, retroattività, postuma, franchigie, ecc. Inoltre tale decreto potrà essere emanato dopo aver ascoltato il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto ad oggi in mancanza del suddetto decreto attuativo, l'obbligo alla stipula della polizza professionale sembrerebbe sospeso per l'Avvocato.

Differenza tra RC Professionale ed altre “forme” di copertura della Responsabilità – 3/1

La RC Professionale si distingue dalla RC Generale per:

Operatività della garanzia:

- RC Professionale: perdita patrimoniale
- RC Generale (RCT/O) danno materiale
- RC Prodotti: danno materiale/danno patrimoniale ma quale conseguenza del danno materiale

Attività assicurata:

- RC Professionale: fornitura di un servizio (intellettuale)
- RC Prodotti: produzione di un bene

“Regime” di operatività della garanzia:

- RC Professionale: claims made
- RC Generale (RCO): loss occurrence (art 1917, comma 1, codice civile)
(RC Settore Aviation)

Differenza tra RC Professionale ed altre “forme” di copertura della Responsabilità – 3/2

La RC Professionale si distingue dalla CAR/EAR:

Professional Indemnity copre:

- Danni patrimoniali puri
- Danni consequenziali
- Solo i danni legati all’attività di progettazione e supervisione
- Solo se esiste un danno a Terzi

CAR/EAR copre:

- Danni materiali
- Danni diretti
- Solo danni legati alla costruzione/erezione di un’opera
- Solo se esiste un danno all’opera

NB: le presenti coperture possono prevedere estensioni di garanzia rispetto alla forma base

Differenza tra RC Professionale ed altre “forme” di copertura della di Responsabilità - 3/3

La RC Professionale si distingue dalla RC Contrattuale per:

▪ Fonte della responsabilità:

- RC Professionale: perdita patrimoniale conseguente ad un errore e/o omissione per il quale – *ex lege* – il responsabile è obbligato a corrispondere un risarcimento (art. 2043 c.c.).
(Rc extracontrattuale)

Accertamento della responsabilità → Risarcimento del danno.

- RC Contrattuale*:
a) obbligo di pagare una somma di denaro pattuito volontariamente tra le parti al verificarsi o mancato verificarsi di un evento indicato contratto;
b) pagamento svincolato dall'accertamento della responsabilità.

****NB: prestare molta attenzione alla formulazione del testo di polizza***

Offerta prodotti RC Professionale AGCS – 4/1

La proposta RC Professionale di AGCS si rivolge alle seguenti categorie a condizione che i proventi dell'attività siano di **almeno € 4.000.000**.

- **Professioni regolamentate:**



Offerta prodotti RC Professionale AGCS - 4/2

- Nuove professioni **(senza limiti di fatturato)**:
 - Società IT (progettazione software, internet, e-commerce, etc.);
 - General Contractors (“soluzioni chiavi in mano”);
 - Media e Telecomunicazioni (Pubblicità, Marketing/Comunicazione), Editoria; Emittenti Radio e Televisive, etc.)
 - Società di Consulenza strategica e aziendale (Management Consultant);
 - Professioni Diverse (Miscellaneous):
 - Società di outsourcing (archiviazione documentale, call center), Società di revisione, società di certificazione, real estate (con esclusione delle singole agenzie di intermediari), organizzazioni eventi/P.R., Human Resource (ad es. ricerca e selezione del personale),etc.
 - Single Project

RC Professionale: principali caratteristiche della polizza AGCS – 5/1

Massimale: fino a € 15.000.000 per richiesta di risarcimento ed in aggregato per periodo di assicurazione più **costi di difesa** come da art. 1917, comma 3, codice civile (entro il quarto del massimale). Nb: inclusi i costi sostenuti dall'Assicurato per la mediazione obbligatoria (D.Lgs 28/2010)

Franchigia: dipende dalla tipologia del rischio, fatturato e massimale;

Precisazione: l'importo può essere ridotto in virtù della tipologia di servizi professionali prestati o del tipo di politica di *risk management* adottata.

Retroattività:

- come da polizza in essere per chi è già assicurato;
- data di decorrenza della polizza per chi non è mai stato assicurato (possibilità di acquistare, con premio addizionale, da 1 a 5 anni di retroattività tuttavia previa valutazione da parte dell'Assicuratore);

Durata del contratto:

- Minimo 6 mesi;
- standard: 12 mesi
- Massimo 18 mesi (salvo le ipotesi dei single project);

RC Professionale: principali caratteristiche della polizza AGCS – 5/2

- **Oggetto dell'Assicurazione:**
Responsabilità civile imputabile all'Assicurato a seguito di Richieste di Risarcimento avanzate da Terzi per Perdite Patrimoniali causate da un Errore Professionale dell'Assicurato nell'esercizio della propria attività
- **Operatività della copertura:** l'assicurazione tiene indenne la Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali (salvo eccezioni) involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell'attività professionale assicurata descritta in polizza e svolta nei termini delle leggi che la regolano
- **Beneficiari della copertura:** **Contraente + Controllate** (se il fatturato è compreso in quello a questionario e previa conferma dell'assicuratore) + **Dipendenti** + (**altri soggetti**, quali ad esempio consulenti/collaboratori, da richiedere esplicitamente in fase di quotazione)
- **Errore professionale:** Errore, atto o omissione, negligenza, non intenzionale e non di natura non dolosa (salvo il dolo del dipendente)
- **Validità temporale:** richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi nei confronti di un assicurato durante il periodo di assicurazione e comunicate per iscritto all'Assicuratore nei termini di polizza e di legge (claims made)

RC Professionale: principali caratteristiche – 5/3

Garanzie base previste per tutte le professioni:

- Responsabilità civile professionale (garanzia base);
- Nuove acquisizioni durante il periodo di copertura;
- Dolo dei dipendenti;
- Joint ventures/RTI;
- Perdita di documenti (sottolimito di € 100.000 per periodo di assicurazione per la ricostruzione dell'archivio);
- Circostanze: a condizione che le comunicazioni siano avvenute nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla polizza, qualsiasi successiva richiesta di risarcimento conseguente alle circostanze già comunicate saranno considerate presentate alla data in cui la circostanza è stata comunicata per la prima volta all'Assicuratore.



RC Professionale: principali caratteristiche – Estensioni: 5/4

- **Consulenti:** copertura dei danni commessi da consulenti terzi o subappaltatori in genere, (previo il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile);
- **Garanzia postuma per cessazione attività:** è possibile attivare una copertura postuma a garanzia di quei sinistri che si manifestano successivamente alla cessazione o del mancato rinnovo. Tale garanzia viene prestata previo il pagamento di un premio prestabilita ed indicato in polizza.
- **Mitigation Cost:** Questa copertura permette agli assicurati che si sono resi conto di aver commesso un atto dannoso di porre rimedio allo stesso al fine di ridurre le conseguenze ed evitare la notifica di una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della Polizza di Responsabilità Civile Professionale (tale garanzia è concessa entro un sottolimito del massimale di polizza valutato in occasione dell'analisi tecnica del rischio).
- **Crisis Communication:** al fine di attenuare le possibili conseguenze negative sulla reputazione dell'Assicurato, l'Assicuratore pagherà le parcelle, costi e spese sostenuti dall'Assicurato per una consulenza per una circostanza critica.

NB: Estensioni a secondo della professione assicurata per commercialisti, avvocati, architetti ed ingegneri

RC Professionale: Single Project – 6/1

- Il “single project” è una copertura dedicata ad un singolo cliente ed ad uno specifico lavoro ed è richiesto per evadere la richiesta del committente, pena la perdita della commessa
- Negli ultimi tempi la richiesta di coperture single project si è fatta più frequente in quanto sempre più richiesta è la copertura rc professionale, in particolare quando il committente è straniero (ambito IT, multimedia ed ingegneria, general contractor, avvocati e commercialisti)
- In alcuni casi, la richiesta di quotazione deriva dalla necessità di esibire copertura rc professionale al proprio committente per avere l’affidamento del servizio professionale
- Tali tipologie di coperture non sono gradite al mercato assicurativo (alta concentrazione di rischio) e sono pochi gli assicuratori disponibili a prestarle: inoltre risultano antieconomiche o, nel peggiore dei casi non reperibili
- Il suggerimento è quello di dotarsi di una copertura per tutta l’attività e di produrre, in caso di richiesta, apposito certificato di assicurazione prodotto dall’assicuratore (solitamente in italiano ed inglese)
- Qualora in presenza di single project si desiderasse estendere la copertura a tutta l’attività, sarà necessario che il cliente richieda in nulla osta al committente a condividere la polizza ed il massimale di copertura, precedentemente dedicato, con altri soggetti terzi e compilare nuovamente il questionario inserendo i dati completi dell’Assicurato.

RC Professionale: Single Project – 6/2

E' possibile prestare la copertura "Single Project" per le seguenti aree di rischio:

- Architetti e Ingegneri (A&E);
- General Contractor;
- IT/Media;
- Avvocati;
- Commercialisti
- Miscellaneous (Rc professioni diverse)

Richieste di risarcimento: esempi di sinistri – 7/1

Sappiamo che ogni richiesta di risarcimento e ogni cliente è diverso dall'altro.

Sappiamo che una gestione efficace delle richieste di risarcimento è fondamentale.

Una elevata competenza nella gestione delle richieste di risarcimento consente di prospettare ai clienti diverse opzioni affinché sia possibile scegliere di comune accordo la soluzione migliore per il caso concreto.

Riteniamo che il servizio fornito dall'Ufficio Sinistri sia un elemento chiave nella scelta di un assicuratore.

Esempi di sinistri – Società di ingegneria 7/2

1° esempio

- Una società di ingegneria è chiamata a progettare una estensione di copertura ad un immobile già esistente. Poco dopo la costruzione, la parte di nuova realizzazione crolla a causa di un difetto di progettazione che ha condizionato la costruzione. Oltre al danno materiale, la richiesta di risarcimento comprende anche i maggiori costi sostenuti dal terzo per incaricare un'altra società per effettuare nuova progettazione e nuova costruzione secondo modalità differenti, interruzione di attività e/o temporanea riallocazione dell'attività in altro sito

2° esempio

- Un ingegnere è stato incaricato da una società edile di progettare e dirigere i lavori di costruzione di un centro commerciale multipiano, con un mandato a 360° che andava dalla elaborazione dei calcoli strutturali allo studio delle misure di sicurezza e antincendio, fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Purtroppo le scale di sicurezza erano state disegnate senza tener conto dell'altezza di una persona che le avesse percorse seguendo la traiettoria più esterna.
Il vizio non è stato rilevato nemmeno in fase di esecuzione del progetto ed è emerso solo pochi giorni prima dell'inaugurazione, proprio in occasione del sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco. Ciò ha comportato la necessità di rinviare la cerimonia d'apertura, comportando consistenti perdite a causa della forte pubblicità data all'evento e dei ritardi conseguenti, mettendo il committente nella condizione di avanzare una richiesta di risarcimento. L'errore dell'ingegnere ha dato origine ad una responsabilità per mancata rispondenza dell'opera alla sua naturale destinazione e dal suo errore derivasse un danno a terzi (i proprietari) di ingenti

Esempi di sinistri – Società di ingegneria 7/3

3° esempio

- Un ingegnere viene incaricato di effettuare dei rilievi in un sito dove verrà costruito un immobile: il professionista delega un collaboratore che effettua dei prelievi di terreno senza possedere l'adeguata esperienza

Una volta costruito l'immobile, si scopre che ai piani interrati sono presenti delle infiltrazioni di gas metano in quanto, in passato, il sito era stato utilizzato per lo stoccaggio di serbatoi interrati

(tipologia non coperta nella polizza del general contractor – esclusione “idoneità dell'opera”)

4° esempio

- Uno Studio di architettura viene incaricato di disegnare l'esterno di un centro commerciale, garantendo uno stile nuovo ed originale. Durante la costruzione si viene a scoprire che la tecnica ed i disegni utilizzati erano in realtà esclusivi di un altro lavoro eseguito in precedenza da un altro studio professionale

I lavori vengono interrotti per consentire di effettuare lo studio di un diverso design da altro studio professionale, consentire la necessaria riprogettazione, causando un notevole ritardo nella consegna dello stabile e nel suo utilizzo

Esempi di sinistri – Studio di Commercialisti – 7/4

1° esempio

Un commercialista è chiamato a far parte del Collegio Sindacale di una società

A seguito di alcune errate azioni intraprese dagli amministratori, la società viene posta in amministrazione controllata e poi dichiarata fallita

Il commercialista riceve una richiesta di risarcimento per errori ed omissioni nella sua attività di vigilanza in qualità di sindaco/revisore

2° esempio

Uno Studio di commercialisti è stato incaricato di redigere per alcuni anni le dichiarazioni fiscali di un raggruppamento di imprese al fine di beneficiare di finanziamenti dell'Unione Europea

Dopo alcuni anni le dichiarazioni si sono rivelate errate con conseguente sanzione alle imprese, revoca del finanziamento e richiesta di restituzione di quanto erogato in precedenza

Le aziende interessate hanno reclamato anche danni per interruzione di attività e danni di immagine

Esempi di sinistri – Software House/IT – 7/5

Ad una società di software viene commissionato un programma per la trasmissione e il backup degli ordini degli investitori di una banca. A seguito di un errore di programmazione gli ordini vengono trasferiti non in tempo reale e, conseguentemente, le operazioni vengono eseguite in ritardo. Oltre al danno lamentato dagli investitori, l'istituto di credito ha reclamato danni patrimoniali e lesione della propria immagine professionale

Altri brevi esempi:

- Danneggiamento del database aziendale del cliente con conseguente perdita o indisponibilità di informazioni e documentazioni
- Infrazione della tutela del copyright durante progettazione e pubblicazione di un sito internet
- Appropriazione indebita di informazioni aziendali riservate durante la manutenzione del sistema informatico oppure durante l'installazione di software aziendale o pubblicazione sito internet
- Arresto del sistema informatico fornito, blocco di qualsiasi operazione aziendale (automazioni uffici, stesura documenti, elaborazione, fatturazione e pagamenti, gestione del sito aziendale, produzione e logistica ecc) causa manutenzione/riparazione non programmata
- Fallimento/mal funzionamento del prodotto informatico, in quanto non conforme agli standard di prestazione richiesti dal cliente e stabiliti durante la sottoscrizione del contratto
- Accesso “non autorizzato” al database informatico con conseguente furto di informazioni riservate, dovuto ad operazioni sul sistema
- Introduzione involontaria di virus informatici durante operazioni di installazione/manutenzione/trasmissione

Esempi di sinistri – Multimedia 7/6

1° esempio

Una società editrice ha utilizzato per una pubblicazione immagini e contenuti che un terzo ha poi rivendicato come propri e chiedendo i danni per violazione di copyright

2° esempio

Un'emittente televisiva ha realizzato e trasmesso uno spot che si è rivelato essere identico a quello realizzato da una società di advertising per un suo cliente alcuni anni prima. L'emittente televisiva ha ricevuto richieste di risarcimento tanto dalla società di pubblicità quanto dal cliente che lo aveva commissionato, oltre al danno d'immagine lamentato dal suo committente

3° esempio

Una società di editoria è stata incaricata di redigere il catalogo acquisti di una nota azienda che effettua vendite per corrispondenza e di confezionare 100 cataloghi con un bonus sconto di € 100. A seguito di errate istruzioni impartite in fase di realizzazione e stampa ed successivo omesso controllo, i cataloghi sono stati spediti con alcuni prezzi sbagliati ed i bonus allegati sono stati circa 400. Il committente ha lamentato ingenti danni patrimoniali, oltre ad un danno di immagine nei confronti dei propri clienti (sinistro del 2005 – importo liquidato circa € 2.500.000,00 oltre alle spese legali)

Allianz Global Corporate & Specialty



Allianz Global Corporate & Specialty
Rappresentanza Generale per l'Italia
Uff. Financial Lines

C.so Italia, 23 – 20122 Milano

Facsimile +39 02 7216 9155

E-mail financial.lines.agcs@allianz.it



Domenico D'Alfio

Practice Leader RC Professionale
Mediterranean Region

Phone +39 02 7216 3213

Facsimile +39 02 7216 9155

domenico.dalfio@allianz.it

Silvia Quercioli

Underwriter Financial Lines
RC Professionale

Phone +39 02 7216 2322

Facsimile +39 02 7216 9155

silvia.quercioli@allianz.it

Manuela Castellaneta

Market Management

Phone +39 02 7216 5637

Facsimile +39 02 7216 7476

manuela.castellaneta@allianz.it

www.agcs.allianz.com



Grazie per l'attenzione!

